



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

## CIRCOLARE

**SERIE SECURITY**

**Data** 7/10/2004

**SEC-02 \***

**Oggetto: Affidamento dei servizi di controllo di sicurezza esistenti nell'ambito aeroportuale. Procedure operative per le Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale.**

*\*Nota: La presente Circolare riporta integralmente il testo della Circolare APT-06 del 20.3.2000.*

### 1. PREMESSA

La legge 28 febbraio 1992, n.217, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 gennaio 1992 n. 9, all'articolo 5, disciplina i servizi di controllo di sicurezza in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia.

Il decreto ministeriale n. 85 del 29 gennaio 1999 reca le norme di attuazione del suddetto articolo 5 ed in particolare dei commi 1 e 2, mentre per il comma 3, relativo alla copertura dei costi, rinvia ad apposito decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (art. 8 del D.M. n. 85/99).

Con Decreto Interministeriale, a firma del Ministro dei Trasporti e della Navigazione e del Ministro dell'Interno è stata emanata la direttiva n. 119T del 1 dicembre 1999 di carattere interpretativo sull'applicazione del regolamento di cui al D.M. 29 gennaio 1999 n. 85.

Con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 23 febbraio 2000 è stata data attuazione all'art.5 comma 5 del D.M. 85/99 relativo ai requisiti tecnico professionali delle imprese di sicurezza e ai requisiti professionali degli addetti alla sicurezza.

Con la presente Circolare si richiamano il ruolo dell'ENAC e le procedure operative delle DD.C.A. in materia di servizi di controllo di sicurezza nelle aree aeroportuali.

### 2. I SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA IN AMBITO AEROPORTUALE

L' art. 2 del D.M. 85/99 individua i servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione. Detti servizi vengono svolti sotto la vigilanza



enac

dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo e, ai sensi degli articoli 718 e 720 del Codice della Navigazione, sotto la vigilanza del Direttore di Aeroporto.

I servizi in parola sono:

- controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
- controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
- controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva , della merce e dei plichi dei corrieri espressi.

### 3. PRESTATORE DI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA

I prestatori dei servizi di controllo di sicurezza sono normalmente le società di gestione aeroportuale, che li espletano:

- direttamente; o
- tramite proprie organizzazioni societarie; o
- li affidano ad imprese di sicurezza.

Qualora le Società di gestione aeroportuale non siano in grado di provvedere, i servizi di controllo di sicurezza sono affidati dall'ENAC, mediante procedure concorrenziali, a soggetti terzi e possono riguardare più aeroporti.

### 4. IDONEITA' DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA

In materia di idoneità dei prestatori dei servizi di controllo di sicurezza, il regolamento 85/99 prevede che:

- il personale comunque adibito ai servizi di controllo di sicurezza (personale delle società di gestione aeroportuale concessionarie; delle organizzazioni societarie specializzate, tramite le quali le società di gestione aeroportuale possono espletare i servizi di controllo di sicurezza; delle imprese di sicurezza, alle quali le società di gestione aeroportuale possono affidare mediante procedure concorrenziali i servizi di controllo di sicurezza; delle imprese di sicurezza a cui i servizi di sicurezza vengono affidati dall'ENAC tramite procedure concorrenziali) deve possedere i requisiti previsti dall'allegato B del regolamento;
- le imprese di sicurezza, alle quali le società di gestione aeroportuale possono affidare mediante procedure concorrenziali i servizi di controllo di sicurezza di cui all'art.2 del regolamento, ovvero le imprese di sicurezza a cui detti servizi vengono affidati dall'ENAC tramite procedure concorrenziali, debbono possedere i requisiti previsti dall'allegato A del regolamento e l'autorizzazione prefettizia di cui all'art.134 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- le società di gestione aeroportuale rispondono nei confronti dell'amministrazione concedente ENAC per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza, anche se



esercitati da terzi. Le società di gestione non rispondono, invece, per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza, quando tali servizi siano affidati a terzi direttamente dall'ENAC.

## 5. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA

In materia di affidamento in concessione alle società di gestione aeroportuale e di affidamento a terzi dei servizi di sicurezza di cui all'art.2 del regolamento, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e il Ministero dell'Interno emanano proprie direttive.

Nell'ambito di dette direttive, l'ENAC regola la materia e provvede agli atti di concessione o di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento 85/99.

Per l'affidamento dei servizi di controllo di sicurezza aeroportuali alle società di gestione che già operano in regime di concessione totale, non si rende necessaria la stipula di uno specifico atto convenzionale trattandosi di un ampliamento del rapporto di concessione esistente. In attesa del definitivo affidamento delle gestioni totali aeroportuali ai sensi del regolamento 521/1997, sono legittimate alla concessione del servizio di controllo di sicurezza i soggetti gestori aeroportuali autorizzati alla anticipata occupazione dei beni aeroportuali ai sensi dell' art. 17 del D.L. 67/1997, che abbiano presentato la domanda e risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento 521/97;

In assenza delle condizioni per la concessione dei servizi in esame alle società di gestione aeroportuale, l'ENAC provvede all'affidamento a imprese di sicurezza mediante le procedure concorsuali previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

Quanto ai requisiti tecnico/professionali che debbono avere le imprese di sicurezza che partecipano alla gara, si rinvia al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno il 23 febbraio 2000, in attuazione dell'art.5 comma 5 del D.M. 85/99, nonché della relativa Circolare ENAC.

## 6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA

Il regolamento n. 85/99 prevede che i servizi di sicurezza sono, di norma, affidati alle società di gestione aeroportuale. Le relative domande da parte delle società di gestione, presentate alle Direzioni di Circostrizione Aeroportuale dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- licenza prefettizia ex art. 133 T.U.L.P.S. per il personale delle Società di gestione, cui sono affidate i servizi di controllo di sicurezza ;
- licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. per le Società terze affidatarie;
- documentazione riferita al Direttore tecnico cui è affidata la responsabilità dei controlli di sicurezza;



- copia della polizza sottoscritta con una compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni provocati dal personale dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero dalle apparecchiature di controllo nei confronti dei passeggeri, dei loro bagagli e delle merci. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone o cose ecceda i singoli massimali coperti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della concessionaria;
- dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o dell'Impresa di sicurezza, cui si intende affidare il servizio, con cui si esprime il consenso per l'accesso nei locali della Società o dell'Impresa da parte dei funzionari ENAC, per facilitare lo svolgimento dei controlli;
- certificazione relativa ai requisiti del personale addetto ai controlli di sicurezza;
- programma per l'espletamento dei servizi di sicurezza, che deve essere redatto in conformità con le disposizioni quadro stabilite dal Programma Nazionale di Sicurezza e sviluppato tenendo conto delle specifiche esigenze di sicurezza che si individuano su ciascun aeroporto. Tale programma dovrà, tra l'altro, comprendere le seguenti informazioni:
  - a) numero dei varchi per i controlli di sicurezza;
  - b) numero di postazioni per varco;
  - c) numero di addetti alla sicurezza per postazione;
  - d) numero totale di addetti alla sicurezza (non meno di tre addetti con qualifica di guardia particolare giurata per postazione, nelle ore di punta);
  - e) nominativi degli addetti alla sicurezza con compiti di supervisione, per varco e per postazione;
  - f) numero di apparecchiature impiegate per i controlli di sicurezza, con l'indicazione del tipo, del produttore delle apparecchiature metal detector, RX, EDS, EDDS, rilevatori particellari e di vapore e camere di decompressione, per postazioni e varchi;
  - g) modalità di espletamento del servizio di sicurezza, con indicazione dei tempi e della rotazione del personale impiegato ai monitor;
  - h) organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento;
  - i) controllo pratico-attitudinale del personale e controlli interni di qualità;
  - j) garanzia dell'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza in caso di sciopero.

Le DD.C.A., esaminata la documentazione prodotta e sentiti i locali uffici di polizia di frontiera, esprimono un parere in merito alla idoneità delle Società di gestione a svolgere il servizio. Quanto sopra per le determinazioni dell'ENAC in merito all'affidamento alle Società di gestione aeroportuale dei servizi di sicurezza.

La durata della concessione dei servizi di sicurezza alle Società di gestione coincide con la durata della concessione aeroportuale. In via correlata, l'affidamento dei servizi di sicurezza da parte del gestore aeroportuale ad imprese di sicurezza esterne alla sua struttura non può superare la durata della concessione aeroportuale.



enac

La Società di gestione concessionaria sarà tenuta alla prestazione della cauzione e comunque all'adempimento degli obblighi che saranno fissati, anche con riferimento al servizio in questione, nelle convenzioni e negli atti aggiuntivi alle convenzioni esistenti o che verranno stipulate sulla base degli schemi allegati alla Circolare Ministeriale del 20 ottobre 1999 n. 12471 AC.

I servizi di controllo di sicurezza non attribuiti in concessione, sono dall'ENAC affidati ad imprese in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, previsti dagli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 158/95, con cui è stata data attuazione alle direttive comunitarie n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE. Detto affidamento è effettuato dall'ENAC seguendo le procedure concorsuali di cui allo stesso Decreto Legislativo n.158/95.

Con l'atto di concessione e di affidamento l'ENAC determina le prescrizioni volte a garantire il regolare svolgimento delle attività aeroportuali, anche su richiesta del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

## 7. ALTRI SERVIZI DI CONTROLLO

Il regolamento 85/99, art. 3, contempla i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprietà o in concessione e gli altri servizi di controllo non affidabili in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di apparati appartenenti alle Forze di polizia.

Quanto ai servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprietà o in concessione, questi sono svolti dal gestore aeroportuale direttamente o tramite imprese di sicurezza in base ad un atto autorizzatorio del Direttore di Aeroporto, rilasciato d'intesa con l'Ufficio Aeroportuale di Polizia. Per l'ottenimento dell'autorizzazione in parola gli interessati debbono rivolgere istanza al Direttore di Aeroporto competente per territorio, dimostrando:

- nel caso di assunzione del servizio da parte della società di gestione aeroportuale, che il personale da impiegare è in possesso della licenza prefettizia ex articolo 133 del TULPS, con riferimento agli specifici servizi di sicurezza;
- nel caso di svolgimento del servizio tramite imprese di sicurezza, che l'impresa è in possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del TULPS e che il personale da impiegare è in possesso della licenza prefettizia ex articolo 133 del TULPS, sempre con riferimento a specifici servizi di sicurezza.

Il personale di soggetti privati, vettori o altri operatori aeroportuali che operano direttamente o tramite il gestore aeroportuale, di cui all'art. 3 del DM 85/99, adibito ai servizi di controllo di sicurezza indicati allo stesso articolo 3, comma 2, debbono possedere i requisiti personali di cui all'allegato B del citato regolamento n.85/99, e, fatta eccezione per i servizi di controllo di cui alla lettere b),d),f), g),o),p) di detto art.3.2, debbono avere la qualifica di guardia particolare giurata ex articolo 133 del TULPS ed aver seguito i corsi professionali, il cui programma comune di formazione è previsto dalla Circolare in materia di accertamento dei requisiti, di cui al Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero dell'Interno del 23 febbraio

2000 , nonché debbono avere conoscenza delle procedure relative ai controlli cui saranno adibiti. La formazione professionale di suddetto personale deve essere accertata secondo le modalità indicate nella Circolare sull'accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

I servizi di controllo o le attività di sicurezza, di cui alle lettere b),d),f), g),o),p) di detto art.3.2, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di apparati appartenenti alle Forze di polizia, sono svolti dai vettori o da altri operatori aeroportuali, direttamente o tramite il gestore aeroportuale, secondo quanto previsto dalle Direzioni di Circostrizione Aeroportuale in attuazione del Programma Nazionale di Sicurezza.

## 8. CARATTERISTICHE FUNZIONALI MINIME DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

Le specifiche tecniche delle apparecchiature di rilevazione e di controllo nonché i relativi requisiti minimi funzionali sono contenuti nell'allegato C al Regolamento 85/99.

La funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo utilizzate sugli aeroporti italiani e la loro rispondenza ai requisiti funzionali vengono effettuate da un comitato di esperti di cui all'articolo 6 dello stesso Regolamento.

Per l'aggiornamento dell'allegato C in materia di regolamentazione delle specifiche tecniche minime per gli apparati radiogeni e per le procedure di test, è compito dell'ENAC:

- seguire l'evoluzione tecnologica in Italia e nel mondo attraverso la sperimentazione, sugli aeroporti italiani, delle nuove produzioni;
- sviluppare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza ed in particolare in materia di sperimentazione e di procedure di collaudo delle nuove proposte tecnologiche;
- promuovere le procedure per l'eventuale sperimentazione e collaudo in Italia delle nuove attrezzature tecniche di sicurezza;
- collaborare nelle istanze internazionali (ICAO, UE, ECAC, JAA) all'aggiornamento della normativa relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali e procedurali richieste per le apparecchiature di rilevazione e di controllo sugli aeroporti, in funzione delle esigenze della sicurezza e dei conseguimenti tecnologici.

In fase di prima applicazione vengono attribuiti alle società di gestione aeroportuale gli apparati di controllo di proprietà della già Direzione Generale Aviazione Civile e del Ministero dell'Interno.

## 9. ADEMPIMENTI DELLE DD. C. A.

Le DD.C.A. promuovono e coordinano le iniziative volte alla redazione del programma aeroportuale di sicurezza, attraverso i Comitati Aeroportuali di Sicurezza, presieduti dal Direttore dell'Aeroporto e in cui sono rappresentate tutte le Autorità aeroportuali e gli Operatori economici presenti in aeroporto. Detto programma deve avere come nucleo lo sviluppo delle linee guida contenute nel programma Nazionale di Sicurezza (attualmente: SCHEDA No.1, relativa ai



enac

controlli dei passeggeri e del bagaglio a mano; SCHEDE No. 2 relativa ai controlli dei bagagli da stiva; SCHEDE No. 3 relativa ai controlli delle merci e della posta; SCHEDE No.4 relativa ai controlli dei voli sensibili) elaborato dal Comitato Interministeriale della Sicurezza in attuazione degli Standard dell'Annesso 17 alla Convenzione ICAO dell'Aviazione Civile Internazionale, Chicago 1944, recepite in tal modo nell'ordinamento giuridico italiano.

E' compito delle DD.C.A. verificare che i programmi aeroportuali della Società di gestione aeroportuale siano in sintonia con il Programma Nazionale di Sicurezza e con il Programma Aeroportuale di Sicurezza e che le Società di gestione aeroportuale e le eventuali Imprese di Sicurezza agiscano conformemente alle norme di sicurezza.

A tal fine le DD.C.A. esercitano il potere di vigilanza e controllo sui servizi di sicurezza prestati in aeroporto, sugli addetti, sui macchinari, nonché in merito alla attuazione delle misure adottate in conformità alla normativa internazionale ICAO. L'attività di vigilanza e controllo è rivolta all'intero sedime aeroportuale e si svolge mediante visite a cui, di volta in volta, partecipano i vari operatori in materia di sicurezza, realizzando una sorta di contraddittorio contestuale alla visita stessa, per una maggiore efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo. L'ENAC, d'intesa con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, elabora apposite schede al fine di standardizzare l'attività di controllo. Sulla base delle risultanze di tali attività, vengono introdotti elementi correttivi e, nei casi più gravi e se l'infrazione è reiterata, sono applicate sanzioni.

Nel quadro della cooperazione dell'Italia con i Paesi terzi, le DD.C.A.:

- facilitano e presenziano alle visite e ai controlli di sicurezza di delegazioni di Paesi esteri sugli aeroporti italiani richieste per verificare la rispondenza delle misure di sicurezza dei propri vettori ai propri programmi di sicurezza;
- effettuano, in speciali circostanze, visite di sicurezza su aeroporti stranieri nei quali si opera traffico aereo da e per l'aeroporto di competenza della propria circoscrizione aeroportuale;
- assicurano lo scambio di informazioni.

Le DD. C. A. verificano periodicamente i requisiti tecnico/professionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza nonché, con riferimento all'entità del traffico dei singoli aeroporti, la funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo.

Inoltre, le DD. C. A. assistono il nucleo di ispettori di cui all'articolo 7 del D.M. n.85/99.

## 10. DECADENZA DALLA CONCESSIONE O DALL'AFFIDAMENTO

I casi di decadenza dalla concessione e dall'affidamento sono elencati all'articolo 4, comma 9 del regolamento 85/99. Tra i motivi di decadenza è annoverata l'incapacità del concessionario o dell'affidatario dei servizi atti a garantire lo svolgimento dei controlli secondo i parametri determinati dalla DD. C. A. in attuazione del Programma Nazionale di Sicurezza ed in considerazione delle specifiche esigenze locali.



A scopo cautelativo e a salvaguardia della permanenza in capo alla Società di gestione aeroportuale e all'impresa di sicurezza dei requisiti disposti dal regolamento n.85/99, ogni trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote eccedenti il 10% del capitale sociale deve, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, essere comunicato all'ENAC per iscritto, attraverso le DD.C.A..

Il Direttore Generale  
Avv. Pierluigi di Palma